

RIFORMA CODICE DELLA STRADA
LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

La Legge n. 177 del 25 novembre 2024 *"Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"* è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024 ed è **entrata in vigore il 14 dicembre 2024**.

Sono apportate le seguenti modifiche:

- **Codice della strada** (oltre 50 articoli)
- Art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
- Codice penale, in tema di abbandono di animali
- Legge n. 286/2005, in tema di età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone
- Legge n. 689/1981, in tema di maggiorazione dell'importo della sanzione in caso di ritardato pagamento.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

PREMESSA: PATENTE A PUNTI

Ogni titolare di patente ha inizialmente un punteggio di 20 punti.

In caso di infrazioni al Codice della strada determinate dalla norma, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la decurtazione di un numero di punti stabiliti espressamente dalla normativa.

La tabella allegata all'articolo 126 bis Cds indica la corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati.

Il titolare della patente di guida che perde tutti i punti dovrà sottoporsi a revisione.

Chi commette alcune infrazioni, ma nei due anni successivi non ne fa altre (che comportano decurtazioni di punti), ottiene il reintegro totale dei 20 punti.

Chi non ne commette per due anni consecutivi, ha un incremento di due punti in più, fino al raggiungimento d'un massimo di 30 punti complessivi.

Punteggio minimo: 0 punti

Punteggio massimo: 30 punti

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Casi particolari: se si commettono più infrazioni ed in caso, però, di unico accertamento, si possono perdere al massimo 15 punti, purché un'infrazione di quelle commesse non comporti anche la sospensione oppure la revoca della patente.

La comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Mit indica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che permette la frequenza di un eventuale corso di recupero:

- Corso per titolari di patente A e B: durata 12 ore e permette di ottenere 6 punti;
- Corso per titolari di patente C, D, CE, DE, KA e KB: 18 ore (9 punti);
- Corso per titolari di CQC: durata 20 ore (9 punti).

Il reintegro dei punti decorre dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza al corso.

Il meccanismo della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente CQC e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui sono obbligatorie queste abilitazioni e nell'esercizio dell'attività professionale. **Nota bene: Il punteggio non si cumula.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 1 (Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti) e

Articolo 3 (Modifiche al codice della strada concernenti l'uso del dispositivo alcolock)

Le modifiche dell'art.186 Cds riguardano esclusivamente la disciplina dello strumento dell'alcolock, che deve essere letta alla luce delle modifiche che hanno interessato l'art. 125. **Il nuovo comma 9-ter prevede l'apposizione sulla patente italiana del conducente condannato per guida in stato di ebrezza alcolica, dei codici unionali relativi alla "Limitazione dell'uso" nr. 68 (niente alcool) e 69 (Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436).** Per espressa previsione normativa, **la durata delle prescrizioni dei codici unionali 68 e 69 decorre dal momento in cui viene restituita la patente al titolare dopo la sentenza di condanna**, cioè da quando sono cessati gli effetti sospensivi conseguenti agli illeciti previsti dall'art. 186.

Pertanto, qualora dopo la sentenza di condanna l'interessato non debba scontare altro periodo di sospensione della patente, le prescrizioni vanno applicate immediatamente.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

TEMPI DI ATTUAZIONE

E' chiarito nella circolare del Ministero dell'Interno del 20.12.2024 che **le nuove disposizioni** dell'art. 125 Cds (per chiunque dopo essere stato condannato per guida in stato di ebbrezza con codice 68 e 69 sulla patente circola senza dispositivo alcolock oppure con dispositivo alterato o manomesso), **non sono immediatamente vigenti e la loro efficacia è subordinata all'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** con il quale saranno determinate le caratteristiche, le modalità di installazione e le officine che potranno montare il dispositivo in parola.

Nelle more dell'emanazione del citato decreto, non potranno essere applicate sanzioni per inosservanza delle prescrizioni del codice 69 da solo o abbinato al codice 68. Potranno, invece, trovare immediata applicazione le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni relative al solo codice 68.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Riepilogando, **SANZIONI** per i **conducenti con un tasso alcolemico**
(salvo i casi particolari previsti dal CDS):

	SANZIONI PECUNIARIE	GIORNI DI SOSPENSIONE (calendario)	DECURTAZIONE PUNTI	SANZIONI PENALI
Oltre 0,50 e fino a 0,80 grammi per litro	da 543 a 2.170 euro	da 3 a 6 mesi	10 punti	-
Oltre 0,80 e fino a 1,50 grammi per litro	800 a 3.200 euro	da 6 mesi fino a 1 anno	10 punti	Arresto fino a 6 mesi
Oltre 1,50 grammi per litro*	fino a 6.000 euro	da 1 anno fino a 2 anni	10 punti	Arresto fino a 1 anno

* In aggiunta la confisca del veicolo nei casi previsti dalla legge

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

L'art. 187 (guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti) **è stato oggetto di una profonda revisione che ha modificato sia il titolo di reato, sia le modalità di accertamento dello stesso** e ha introdotto meccanismi cautelari e sanzionatori di maggior rigore in coerenza con la particolare pericolosità della condotta.

La prima novità riguarda il titolo del reato che emerge già dalla lettura della rubrica dell'art. 187 che ora reca la formulazione “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Diversamente dalla precedente previsione normativa che richiedeva la sussistenza di due concomitanti elementi per la configurabilità del reato, a seguito della modifica è sufficiente acquisire la prova dell'assunzione della sostanza prima della guida.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Riepilogando, **SANZIONI** per i conducenti con **guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**

(salvo i casi particolari previsti dal CDS, ad es. recidiva, incidenti, veicoli appartenenti a persone estranee al reato):

	AMMENDA	PERIODO DI SOSPENSIONE/REVOCA (calendario)	SANZIONI PENALI
Conducente veicoli	da 1.500 a 6.000 euro	Sospensione da 1 a 2 anni	arresto da 6 mesi a 1 anno
Conducenti veicoli > 3,5 ton	da 2.000 a 8.000 euro	Revoca della patente	arresto da 6 mesi a 1 anno

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

COSA E' CAMBIATO CON LE NUOVE MODIFICHE

- Serve la prova che il conducente alla guida abbia assunto, precedentemente, sostanze stupefacenti o psicotrope
- Non è più necessario accertare l'effettivo stato di alterazione del conducente
- L'organo accertatore può effettuare il rilievo di liquido salivare su strada e **una specifica direttiva stabilirà le modalità di tale prelievo**
- Il campione prelevato dall'organo accertatore consente, con esami "ad hoc" di "secondo livello", fatti da laboratori accreditati, di stabilire se colui che guida abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope in quanto **soltanto questo accertamento di 2° livello è prova dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- Il Prefetto può disporre la revisione della patente nei confronti del conducente
- Per quanto riguarda l'accertamento, in casi di incidenti stradali, la norma non è mutata (occorre anche lo stato di alterazione psicofisica per le aggravati di pena degli articoli 589-bis e 590-bis (omicidio stradale e lesioni personali stradali))

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

- **Ritiro della patente fino all'esito degli accertamenti analitici di secondo livello:** il nuovo comma 5-bis dell'art. 187 disciplina l'adozione di misure cautelari nell'ipotesi in cui siano stati prelevati campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di Polizia stradale di ritirare cautelamente la patente quando l'esito degli accertamenti analitici di secondo livello sui campioni prelevati non sia immediatamente disponibile. Il ritiro è disposto fino all'esito degli accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e presuppone la positività agli accertamenti qualitativi con strumenti di screening, cui il conducente è stato preventivamente sottoposto
- **Divieto di guidare in caso di impossibilità di procedere agli accertamenti analitici di secondo livello:** il nuovo comma 5-ter art. 187 disciplina l'adozione di misure cautelari nell'ipotesi in cui non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici e prevede la facoltà per gli organi di Polizia stradale di impedire immediatamente al conducente di continuare a guidare.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 4 (Modifiche al codice della strada relative all'inserimento della sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale)

Il nuovo art. **218-ter** del Codice della strada introduce il nuovo istituto della **sospensione della patente in relazione al punteggio posseduto, la cosiddetta “sospensione breve”** (rif. tabella pagina seguente), **che consegue alla violazione di alcune norme di comportamento, tassativamente elencate nello stesso articolo 218-ter, quando commesse con veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, da conducenti che hanno il punteggio della patente di guida inferiore a venti.**

TABELLA “SOSPENSIONE BREVE” DELLA PATENTE DI GUIDA

PUNTI POSSEDUTI DAL CONDUCENTE	GIORNI DI SOSPENSIONE (CALENDARIO)	COSA ACCADE
DA 20 A 30 PUNTI	0	NON SI APPLICA LA SOSPENSIONE BREVE
DA 10 A 19 PUNTI	7 GIORNI	SOSPENSIONE BREVE
MENO DI 10 PUNTI	15 GIORNI	SOSPENSIONE BREVE

La durata per la «sospensione breve» varia al variare dei punti posseduti

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

LA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE INTERESSA ANCHE LA CQC?

La circolare del 20 dicembre 2024 n. 38625 del Ministero dell'Interno fornisce un importante chiarimento: ***“Poiché la norma fa espresso richiamo alla “patente di guida”, è escluso che la procedura dell’art. 218-ter possa applicarsi alla CQC. Pertanto, in caso di accertamento di violazione commessa da conducenti che espletano attività che richiedono la CQC, la verifica dei punti posseduti per l’eventuale applicazione della sospensione breve deve essere effettuata sulla patente di guida”.***

QUINDI INTERESSA SOLAMENTE LA PATENTE DI GUIDA.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

La durata della sospensione breve varia in relazione al punteggio risultante dall'Anagrafe degli abilitati alla guida:

- **7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10;**
- **15 giorni se il punteggio è inferiore a 10.**

I periodi indicati raddoppiano nel caso in cui il trasgressore abbia provocato un incidente, anche quando sia fuoriuscito dalla sede stradale con il proprio veicolo senza aver coinvolto altre persone o cose.

In tali ipotesi, per espressa previsione contenuta nel comma 3, troveranno comunque applicazione anche le disposizioni degli artt. 222 e 223 secondo le quali il Prefetto dispone la sospensione della patente nei confronti del conducente che ha provocato un incidente stradale con danni alle persone.

Il comma 7 prevede che la sospensione breve deve essere **annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dalla Motorizzazione.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

VIOLAZIONI DA CUI CONSEGUE LA SOSPENSIONE BREVE

La sospensione breve si applica solo in caso di accertamento di una delle seguenti violazioni tassativamente indicate nella norma:

- a) Articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il **mancato rispetto dei segnali di senso vietato** (divieto di accesso di cui alla figura II 47 art. 116 regolamento del Cds) e di **divieto di sorpasso** (di cui alla figura II 48 art. 116 regolamento Cds) **collocati fuori dei centri abitati**. Non è compresa in tali ipotesi la violazione del divieto di sorpasso tra mezzi pesanti (figura II 52 - art. 117 regolamento Cds) perché oggetto della sanzione prevista dall'art. 148 Cds (che prevede già l'applicazione della sospensione ordinaria alla prima violazione).
- b) Articolo 143, comma 11. **Circolazione contromano**
- c) Articolo 145, comma 10. **Precedenza**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

- d) Articolo 146, comma 3. **Prosecuzione della marcia con il semaforo rosso**
- e) Articolo 147, comma 5. **Relativo a tutte le ipotesi di comportamento non conforme ai segnali del passaggio a livello**
- f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8. **(Sorpasso a destra, corretta esecuzione della manovra di sorpasso, possibilità di eseguire il sorpasso, sorpasso dei tram, e il sorpasso di velocipedi con distanza laterale durante il sorpasso)**
- g) Articolo 149, comma 5. **Distanza di sicurezza tra veicoli nei soli casi da cui derivi un incidente e gravi danni ai veicoli**
- h) Articolo 154, comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3. **Esecuzione di alcune manovre come, ad esempio, inversione di marcia, cambio direzione o corsia, retromarcia**
- i) Articolo, 171, comma 2. **Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote:**
Per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo .

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

l) **Articolo 172, commi 10 e 11. Mancato uso delle cinture di sicurezza** e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, o alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi

m) **Articolo 173, comma 3-bis. Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore**

n) **Articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11, ultimo periodo. Superamento della durata di guida o incompleto riposo giornaliero per un tempo superiore al 20%; superamento dei limiti dei tempi di guida settimanale o incompleto riposo settimanale per un periodo superiore al 20%; circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio per eseguire i riposi prescritti**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

- o) Articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8. **Circolazione sulle autostrade o strada extraurbane principali.** Retromarcia anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; uso scorretto della corsia di accelerazione e mancata precedenza da parte di chi si immette nel flusso della circolazione; sosta o fermata vietata su carreggiate, rampe e svincoli; mancata accensione delle luci di posizione durante la sosta; mancato utilizzo del triangolo in caso di sosta forzata d'emergenza;
- p) **Articolo 186-bis, comma 2. Conducenti per i quali vige la prescrizione di alcool zero, che circolano con un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l;**
- q) Articolo 191, comma 4. Comportamento dei conducenti verso i pedoni nei casi di mancata precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, mancata precedenza ai pedoni nelle strade prive di strisce, mancata precedenza alle persone invalide che attraversano la strada.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE BREVE

Il presupposto per l'applicazione della sospensione breve è che al momento dell'accertamento, dalla visura dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente del trasgressore ha un punteggio inferiore a 20.

Secondo il tenore del comma 1, non conta il punteggio che dovrebbe risultare in base alle decurtazioni applicate ma non ancora annotate, ma ciò che risulta annotato al momento dell'accertamento sull'Anagrafe nazionale.

Allo stesso modo non possono essere considerati i punti che andranno decurtati a seguito dell'accertamento di una violazione che si sta contestando al momento perché anch'essa non risulta ancora inserita nell'Anagrafe nazionale.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Attenzione: in caso di accertamento di violazioni da remoto o, comunque, quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, l'identificazione del conducente successiva (ad esempio a seguito della comunicazione del proprietario del veicolo per la decurtazione del punteggio della patente), non può dar corso alla sospensione breve.

L'identificazione immediata del conducente, ai fini dell'applicazione della sospensione breve, non comporta, tuttavia, l'obbligo di contestare immediatamente la violazione.

Per esempio, **è possibile applicare la sospensione breve in caso di incidente in cui il conducente sia stato identificato ma la violazione commessa dallo stesso venga verbalizzata e notificata in tempi successivi a seguito della ricostruzione del sinistro.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Nella circolare del 20.12.2024 del Ministero dell'Interno è indicato che la restituzione possa avvenire anche per posta a richiesta dell'interessato, ponendo, tuttavia, le spese di spedizione a carico di quest'ultimo.

Attenzione: sempre nella medesima circolare è indicato che “nelle ipotesi di accertamento di più violazioni per le quali è prevista la sospensione breve, la durata della stessa deve essere determinata sommando i singoli periodi di sospensione previsti per ciascuna violazione”.

Nei casi in cui la patente di guida non sia stata ritirata immediatamente, secondo il comma 6, il periodo di sospensione breve decorre dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione. In tutti i casi descritti, dato che la sospensione breve non viene applicata con separato provvedimento, **il verbale di contestazione rappresenta l'unico documento nel quale può essere formalizzata l'applicazione della misura** in esame, pertanto, anche al fine di rendere edotto il trasgressore dell'impossibilità di condurre veicoli, **nel verbale stesso deve essere indicato chiaramente il periodo di sospensione breve previsto e la sua decorrenza.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA

Il comma 5 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili.

Il rinvio a tali norme è riferito ai soli fini del rilascio del **permesso di guida, per determinate fasce orarie per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

L'istanza per il rilascio del permesso orario deve essere presentata all'ufficio o comando dal quale dipende l'agente accertatore entro il termine di 15 giorni dalla data del ritiro della patente.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Al rilascio del permesso di guida, subordinato al fatto che dalla violazione contestata non sia derivato un incidente, provvede il responsabile del comando o ufficio da cui dipende l'agente accertatore a seguito di istanza motivata e documentata dell'interessato. Il responsabile dell'Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio, provvede con **apposito provvedimento nel quale dovranno essere indicate le fasce orarie in cui l'interessato è autorizzato alla guida, che non possono superare le tre ore al giorno, ed il periodo di sospensione della patente aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso**. Calcolo: totale ore concesse moltiplicato per 2, diviso 24, arrotondato per eccesso (es: 3 ore concesse per 7 giorni = $21 \times 2 = 42 : 24 = 1,75$ giorni che, arrotondato per eccesso, diventa 2 giorni). **Il permesso deve essere recato al seguito dall'interessato ed esibito agli organi di controllo.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

RECIDIVA BIENNALE DELLA VIOLAZIONE DA CUI DISCENDE LA SOSPENSIONE BREVE

Il comma 9 prevede che nell'ipotesi di recidiva biennale di una delle violazioni che prevedono la sospensione breve, in luogo della predetta misura si applica la sospensione ordinaria qualora la singola norma lo preveda.

Non è ammissibile il pagamento in misura scontata del 30% entro cinque giorni perché espressamente escluso dall'art. 202, comma 1 Cds.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE ESTERA

L'istituto della sospensione breve si applica anche ai titolari di patente rilasciata all'estero seguendo il criterio di applicazione della disciplina del punteggio che si applica a tali patenti. Infatti, in caso di commissione di una delle violazioni elencate nella tabella allegata all'art. 126-bis del Codice della strada, in luogo della decurtazione del punteggio, viene alimentata una specifica banca dati istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungendo un numero di punti corrispondente a quelli della predetta tabella.

Pertanto, **qualora il titolare di patente straniera commetta una delle violazioni elencate nell'art. 218-ter e dalla predetta banca dati risulti un punteggio compreso tra uno e dieci, si applicherà la sospensione breve per 7 giorni, qualora, invece, risultasse un punteggio superiore a 10, si applicherà la sospensione breve per 15 giorni.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

ART. 173 CDS (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di **lenti** o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

ART. 173 CDS – MODIFICHE INTERVENTUTE CON LEGGE N.177/2024

Comma 3-bis.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione** nel corso di un biennio, si applicano la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

VIOLAZIONE ART. 173 COMMA 2, 3 BIS (uso improprio “telefono” ecc.)

	PUNTI DECURTATI	SOSPENSIONE ORDINARIA IN CASO DI PUNTEGGIO DA 20 A 30 PUNTI	SOSPENSIONE BREVE + ORDINARIA IN CASO DI PUNTEGGIO DA 10 A 19 PUNTI	SOSPENSIONE BREVE + ORDINARIA IN CASO DI PUNTEGGIO INFERIORE A 10 PUNTI
PRIMA VIOLAZIONE	5 PUNTI	DA 15 GG A 2 MESI (SOLO ORDINARIA)	7 GIORNI (BREVE) + DA 15 GG A 2 MESI (ORDINARIA)	15 GIORNI (BREVE) + DA 15 GG A 2 MESI (ORDINARIA)
2° VIOLAZIONE NEL BIENNIO	10 PUNTI	DA 1 MESE A 3 MESI (SOLO ORDINARIA)	DA 1 MESE A 3 MESI* (SOLO ORDINARIA)	REVISIONE DELLA PATENTE PER AZZERAMENTO

* In caso di 10 punti posseduti, si azzerava il punteggio della patente di guida

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

ART. 173 CDS – MODIFICHE

Con la modifica dell'art. 173, comma 3-bis sono state inasprite le sanzioni per l'uso scorretto di apparecchi telefonici e digitali indicati nel comma 2 attraverso l'aumento della sanzione pecuniaria e **l'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente già alla prima violazione.**

Gli aumenti interessano anche l'ipotesi di recidiva nel biennio per cui sono previsti un aumento della sanzione pecuniaria e un periodo più lungo di sospensione della patente.

L'introduzione della sospensione della patente come conseguenza della prima violazione dell'art. 173 deve essere coordinata con la previsione della sospensione breve di cui all'art. 218-ter per i titolari di patente con un punteggio inferiore a 20. Per la violazione relativa all'uso scorretto del telefono o di altri apparecchi di cui al comma 3-bis, è stata mantenuta la decurtazione di 5 punti alla prima violazione, ed è stata aumentata a 10 punti nel caso di recidiva.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

VIOLAZIONE LIMITI VELOCITA' NEI CENTRI ABITATI

Al Codice della strada sono apportate anche le seguenti modificazioni:

- **all'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ NEI CENTRI ABITATI

La modifica del comma 8 introduce un'ipotesi di recidiva per le violazioni dei limiti di velocità (tra 11 km/h e 40 km/h oltre il limite previsto) commesse nell'arco di un anno all'interno del centro abitato. La fattispecie prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria più grave oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici a trenta giorni. Al fine di rendere effettiva la nuova sanzione introdotta in caso di recidiva, risulta determinante poter verificare se lo stesso soggetto abbia commesso la medesima violazione entro l'anno precedente.

In questo senso potrebbe essere utile l'informazione contenuta nell'Anagrafe degli abilitati alla guida relativa alla decurtazione del punteggio subita dal trasgressore (la violazione dell'art. 142, comma 8 prevede la decurtazione di 3 punti).

Una volta verificata tale circostanza, si dovrà richiedere al comando che ha accertato la precedente violazione se la stessa è stata commessa all'interno del centro abitato.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

VIOLAZIONE ART. 142 COMMA 8

(VIOLAZIONE LIMITI VELOCITA' NEI CENTRI ABITATI)

	PUNTI DECURTATI	SANZIONE PECUNAIRIA SALVO CASI PREVISTI DALL'ART. 195 CDS	VIOLAZIONE IN CENTRO ABITATO SANZIONE PECUNAIRIA SALVO CASI PREVISTI DALL'ART. 195 CDS	SOSPENSIONE
PRIMA VIOLAZIONE	3 PUNTI	Da 173 € A 694 €	DA 173 € A 694 €	NO
2° VIOLAZIONE IN UN ANNO	3 PUNTI	Da 173 € A 694 €	DA 220 € A 880 €	DA 15 GIORNI A UN MESE, MA SOLTANTO IN CASO DI DUE VIOLAZIONI IN UN ANNO IN CENTRO ABITATO

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 5 (Promozione dell'attività formativa nelle scuole)

All'articolo 230 del Codice della strada dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: *2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, c. 1, lettere b) e c).*

Articolo 7 (Limitazioni per i neopatentati)

Da un lato è stato esteso da un anno a tre anni il periodo di tempo che deve trascorrere affinché chi ha conseguito la patente di categoria B possa guidare veicoli senza limitazioni di potenza. Dall'altro, sono stati rimodulati i limiti di potenza dei veicoli che i neopatentati possono condurre. In questo caso, non possono essere condotti veicoli che hanno potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW per tonnellata (prima era 55 kW/t). Per i veicoli, compresi quelli elettrici o *plug-in*, destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti oltre a quello del conducente è previsto un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (prima era 65 kW/t) .

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 10 (Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico)

L'articolo 10 modifica alcune disposizioni del Codice della strada relative all'accertamento delle violazioni tramite dispositivi di controllo automatico.

In particolare:

- Art. 142, comma 6-ter stabilisce che nei casi di accertamento *“di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo.*

Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima”.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Il nuova comma 6-ter introduce un meccanismo che consente, attraverso l'unificazione di più violazioni dei limiti di velocità, previste indifferentemente da una o diverse ipotesi contenute nei commi 7, 8, 9 o 9-bis dell'Art. 142 Cds, di estinguere gli illeciti con il pagamento della sanzione più grave aumentata di un terzo.

Il nuovo beneficio è applicabile in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma:

- il superamento dei limiti di velocità è accertato con appositi dispositivi di controllo remoto della velocità, sia istantanea, sia media
- gli illeciti siano commessi all'interno di un lasso temporale di 1 ora calcolata dalla prima violazione accertata
- gli illeciti devono essere commessi con lo stesso veicolo
- gli illeciti devono essere commessi su un tratto di strada gestita dello stesso ente (Stato, Comune ecc., compresi i concessionari autostradali).

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

- Art. 198 Cds dispone che in caso di violazioni multiple nella stessa zona a traffico limitato, area pedonale o tratto di strada con divieti, sia applicata una sola sanzione per ogni giorno. Il controllo in uscita dalle ZTL sarà attivato solo in casi ordinari, non durante eventi eccezionali. Inoltre, è introdotta una tolleranza del 10% sul tempo di permanenza consentito (Art. 198 comma 2 ter: *Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito*).

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

- **Art. 201**: con la modifica dell'art. 201, il legislatore ha introdotto numerose novità che riguardano il rilevamento a distanza delle violazioni, rafforzando la possibilità di impiego di strumenti in grado di accertare automaticamente alcune violazioni delle norme del Codice della strada o di catturare immagini che possono essere utilizzate per la contestazione differita di altre violazioni del medesimo codice.

La nuova formulazione della norma ha precisato che i dispositivi automatici devono essere approvati o omologati, con le modalità che saranno stabilite da appositi regolamenti adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno.

I predetti regolamenti devono disciplinare anche le modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi, nonché le modalità di accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Tale previsione costituisce una novità di rilievo in ragione del fatto che i regolamenti indicati, oltre a **disposizioni di natura tecnica relative alle modalità di omologazione o approvazione** dei dispositivi, **dovranno disciplinare le modalità di utilizzo e di collocazione dei dispositivi stessi**, uniformandone per la prima volta a livello nazionale l'impiego in modo analogo a quanto previsto per l'accertamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 120/2010 e del suo decreto attuativo dell'11 aprile 2024 (cosiddetto "Decreto velocità").

- 1. AMPLIAMENTO DEL NOVERO DELLE VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE ACCERTATE A DISTANZA CON DISPOSITIVI AUTOMATICI OMOLOGATI O APPROVATI** (ad esempio violazioni per: sagoma limite, massa limite, veicoli eccezionali ecc.)
- 2. ACCERTAMENTO DI PIÙ VIOLAZIONI DA PARTE DELLO STESSO DISPOSITIVO**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

3. ACCERTAMENTO DI DETERMINATE VIOLAZIONI ATTRAVERSO LE IMMAGINI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Le violazioni sono tassativamente indicate dalla norma, in particolare:

- Art. 176, comma 1, relativamente al divieto di inversione del senso di marcia, di attraversamento dello spartitraffico, di circolazione contromano, di esecuzione della retromarcia, di circolazione sulle corsie di emergenza e di circolazione sulle corsie di variazione di velocità in autostrada e strada extraurbana principale;
- Art. 176, comma 2, lettera b), relativamente all'obbligo di impegnare la corsia di destra per uscire dalla carreggiata in autostrada o strada extraurbana principale;
- Art. 176, comma 7, relativamente all'obbligo di tenere accese le luci di emergenza durante la sosta di notte in condizioni di scarsa visibilità in autostrada o strada extraurbana principale;

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

L'accertamento è consentito solo se le predette violazioni sono commesse in alcuni punti critici delle strade indicate, in particolare, in corrispondenza di:

- **Imbocchi di gallerie;**
- **Svincoli;**
- **Interruzioni dello spartitraffico;**
- **Stazioni di esazione del pedaggio.**

L'attività di accertamento è demandata genericamente agli organi di polizia stradale, senza specificare quali in particolare, quindi, a tutti gli organi indicati nell'art. 12 Cds, autorizzati all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Nella circolare del 20.12.2024 del Ministero dell'Interno è ritenuto che, pertanto, l'accertamento delle sole violazioni di cui all'art. 176, comma 11, possa essere svolto anche dal personale delle concessionari autostradali che ha superato l'esame di qualificazione.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 15 (Modifiche alla disciplina della ciclabilità)

La norma sui velocipedi cambia e si segnala che dal combinato disposto degli articoli 68, 152 e 153 si desume che essi:

- devono avere funzionanti i dispositivi di segnalazione visiva per la marcia sia fuori che all'interno dei centri abitati;
- devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.

L'assenza o il mancato funzionamento dei predetti dispositivi è oggetto delle sanzioni di cui all'art. 68, comma 6 (da 26 a 102 €).

Il mancato uso dei predetti dispositivi nelle situazioni indicate dall'art. 153, è oggetto delle sanzioni di cui al comma 11 dell'art. 153 (da 42 a 173 €).

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Attenzione: con la modifica del comma 9-bis dell'articolo 148 Cds ("sorpasso") vengono ridefinite le regole relative al sorpasso dei velocipedi da parte dei conducenti di autoveicoli. Pur rimanendo sostanzialmente inalterato, con la modifica in esame l'obbligo di usare la massima prudenza nell'esecuzione del sorpasso è stato ulteriormente rafforzato, essendo stato esteso alla circolazione su tutte le strade e non solo su quelle urbane ciclabili come prevedeva la precedente formulazione.

Inoltre, viene previsto che, laddove le condizioni della strada lo consentano, la distanza laterale durante la fase di sorpasso sia di almeno di 1,5 metri.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 17 (Modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari)

Sono previste modifiche dettagliate alle norme di comportamenti in prossimità dei passaggi a livello ferroviari (articoli 25, 40, 44, 145, 147 del Codice della strada).

Articolo 21 (Uso dei Pannelli con messaggio variabile con valore prescrittivo)

Con l'introduzione dei commi 19-bis, 19-ter e 19-quater dell'articolo 41 Cds ("Segnali luminosi"), viene attribuito valore impositivo ai segnali luminosi e ai pannelli a messaggio variabile quando contengono indicazioni di pericolo e di prescrizione.

Tali nuove norme facilitano la piena attuazione delle ordinanze emanate ai sensi degli artt. 6 e 7 Cds che abbiano, in particolare, validità temporanea e che oggi possono essere resi noti anche attraverso i segnali in argomento.

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 24 (Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)

E' ridefinita la disciplina relativa al divieto di sosta prolungato oltre le ventiquattro ore: si conferma che la sanzione pecuniaria per sosta vietata si applica per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione.

In sostanza, dopo aver accertato una prima violazione per sosta vietata, qualora il veicolo permanesse nella sosta, è possibile procedere con una nuova contestazione non prima che siano trascorse 24 ore dal primo accertamento, e così via. Si conferma, altresì, che in caso di violazione della sosta limitata nel tempo, si applica una sanzione minore (da euro 26 a euro 102).

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Si introduce, inoltre, un meccanismo che disciplina il prolungamento della sosta oltre il tempo consentito, per il quale la sanzione pecuniaria da applicare si calcola moltiplicando l'importo base (da euro 26 a euro 102) per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito e comunque fino ad un importo massimo pari al quadruplo di quello base (il minimo edittale sarà di euro 26 moltiplicato per 4 che è uguale a euro 104). Così, ad esempio, se il tempo massimo consentito corrisponde a 1 ora, in caso di prolungamento della sosta fino a 2 ore si applicherà la sanzione base (euro 26); in caso di prolungamento da 2 ore e 1 minuto fino a 3 ore si applicherà la sanzione due volte (quindi euro 26 moltiplicato per 2) e così via.

Sono, inoltre, inasprite le sanzioni per la tutela dei posteggi riservati a persone invalide: in caso di violazione si la sanzione pecuniaria da 165 a 660 euro per i ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 330 a 990 euro per gli altri veicoli (precedentemente erano rispettivamente da 80 a 328 euro e da 165 a 660 euro).

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Articolo 26 (Modifica alla legge 24 novembre 1981, n. 689)

La modifica dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è intervenuta in tema di **ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.**

Il primo periodo dell'art. 26 prevede l'applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Per le sole sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, il legislatore è intervenuto fissando un **tetto massimo della maggiorazione, che non può essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione, quindi non oltre il 60% dell'importo originario.**

RIFORMA CODICE DELLA STRADA (LEGGE N. 177 DEL 25.11.2024)

Sebbene nel nuovo periodo introdotto non si faccia riferimento alla “sanzione dovuta” come nel primo periodo, ma genericamente all’importo delle “sanzione”, nella circolare del Ministero dell’Interno del 20.12.2024 è ritenuto che il tetto massimo sia comunque applicabile alla somma dovuta in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e cioè alla metà del massimo edittale, come previsto dall’art. 203, comma 3, Cds.

D'altronde, secondo prassi costante, giustificata anche dalla giurisprudenza, la maggiorazione prevista nel primo periodo è sempre stata applicata sulla metà del massimo.